



Figli adottivi, sì al diritto di “sapere”

APPROVATA A MONTECITORIO LA NORMA CHE AIUTA I MAGGIORENNI CHE VOGLIONO RICOSTRUIRE LE PROPRIE ORIGINI

di Elisabetta Reguitti

LA CAMERA ha approvato il disegno di legge che consente ai figli adottivi di tentare di conoscere le loro origini. L'aula di Montecitorio si è espressa con 307 voti a favore e 22 contrari, relatore del ddl è stato il democratico Giuseppe Berretta. Con il testo che ha avuto il via libera di Montecitorio, si modifica l'articolo 8 della legge del 4 maggio 1983, in materia di accesso del figlio adottato e non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità: ora passerà al Senato. Secondo il Comitato per le origini biologiche sarebbero circa 400mila i cittadini che vorrebbero “ricostruire la propria storia identitaria”. Ad oggi, un figlio adottivo, secondo la Corte di giustizia europea, una volta compiuti venticinque anni, ha sempre e comunque il diritto di provare a conoscere la madre che lo ha partorito ma in Italia fino a ieri per la legge vigente, non era così. Il vero assente, nel testo resta il padre che non viene neppure citato.

Il provvedimento regola il “diritto di interpellato” a favore del figlio per verificare se la madre intenda mantenere ancora la segretezza e interviene anche sulle norme che regolano l'adozione. I tratti distintivi del disegno di legge sono l'introduzione di un concetto, peraltro suggerito dalla Corte costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionale la normativa in corso. La legge approvata dall'Assemblea parlamentare, secondo la presidente della commissione Giustizia di Montecitorio Do-

natella Ferranti, “colma un vuoto legislativo conciliando due diritti fondamentali: quello della madre biologica di scegliere di mantenere la segretezza e quello del figlio di sapere chi lo ha generato”.

Anche i figli non riconosciuti alla nascita quindi, al compimento dei diciotto anni, potranno rivolgersi al tribunale dei minori per ottenere informazioni sui genitori biologici e avranno il diritto di farlo una sola volta nella loro vita.

L'accesso alle informazioni, come specificato nel provvedimento legislativo, non legittima azioni di Stato e neppure istituisce eventuali diritti a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria, ma è consentito sia nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato, che nei confronti della madre deceduta. Cambia inoltre il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da garantire alla donna al momento del parto. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta, degli effetti giuridici, per lei e per il bambino: della dichiara-

zione di non volere essere nominata, della facoltà di revocare, senza limiti di tempo ma anche della possibilità di confermare la stessa dichiarazione di anonimato trascorsi diciotto anni. Si tende quindi a mettere al centro della questione il “permanere della stessa volontà” espressa alla nascita del figlio. Dopo tre anni dall'introduzione della legge, il governo dovrà trasmettere al Parlamento i dati sull'attuazione normativa ma intanto da adesso diventa possibile, se si vuole, rianodare i fili strappati di una comune storia.

ICASI

Sono circa 400 mila i cittadini potenzialmente coinvolti. Ma nella legge non c'è nessun riferimento ai padri



Ansa

Favorevole



Michela Marzano

“Riavvolgere il filo serve anche per la salute”

di Eli. Reg.

Onorevole Marzano come sono andate le cose in aula?
Si è arrivati ad un buon risultato grazie ad un'alleanza piuttosto bislacca tra vetero femministe e cattolici integralisti...

Ovvero?

Si è riusciti a bilanciare il diritto all'anonimato e la volontà di chi sente la necessità di ritrovare alcune pagine mancanti della propria esistenza. Allo stesso tempo, tuttavia, si rispetta la volontà di una donna di confermare la dimensione di anonimato ma anche il bisogno di un figlio di conoscere la sua storia biologica con riferimento ad esempio ad eventuali patologie congenite.

La legge sarà retroattiva?

Nei casi che riguardano i parti precedenti a questo testo, le madri avranno un anno di tempo per decidere se confermare la propria volontà. Dodici mesi durante i quali si bloccherà la procedura che permetterebbe al figlio di interpellarla attraverso il tribunale dei minori.

Lei è tra i favorevoli di questa ddl. Come mai?

Innanzitutto perché per la prima volta ci si è posti la domanda sul significato e la valenza della storia personale di chi è stato adottato. Non viene in alcun modo messo in discussione il ruolo dei genitori adottivi rispetto alla madre biologica che comunque rimane tutelata nel caso in cui non desideri che il figlio ne conosca l'identità.

Il primo dei tre articoli “estende anche al figlio non riconosciuto alla nascita da donna che abbia manifestato la volontà di rimanere anonima la possibilità, raggiunta la maggiore età, di chiedere al tribunale dei minorenni l'accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori”.

Voglio sottolineare che la richiesta del figlio potrà essere inoltrata una sola volta nella vita proprio per evitare di fare pressioni anche solo psicologiche sulla donna:

una sorta di clausola di salvaguardia per la madre. Si è anche pensato così di colmare il divario e riparare all'ingiustizia tra i figli che erano stati riconosciuti rispetto a chi non lo era stato ed è stato peraltro confermato che la richiesta di “interpellato” non ha alcuna conseguenza su eventuali aspettative patrimoniali.

Nel testo viene citata solo la madre. Ma il padre?

Purtroppo è il grande assente ed è un problema. Avevo presentato un emendamento volto ad inserire la figura paterna ma sono stata costretta a ritirarlo. Si sarebbe rischiato di mandare all'aria

l'intera legge.

Dunque quale è stato il punto di incontro?

Il caso delle madri decedute e avevano richiesto l'anonimato. Tra di noi c'era chi sosteneva il valore eterno del segreto. Ora si è stabilito che questo decade al momento del decesso. Se dovessimo sintetizzare potremmo dire che prevale il diritto della vita sulla morte.



GARANZIA ASSOLUTA

La richiesta del figlio potrà essere inoltrata una sola volta nella vita, per evitare di fare pressioni anche solo psicologiche sulla donna

Contraria



Anna Rossomando

“C'è chi non vuole riaprire mai più quel capitolo”

di Eli. Reg.

Onorevole Rossomando in aula ieri come si è arrivati all'approvazione del testo?

Il lavoro è stato lungo, complesso e certamente non semplice. Molto è stato fatto in Commissione perché si partiva da punti di vista molto distanti tra loro.

Quali?

Personalmente ritenevo prioritario salvaguardare quella sorta di patto tra donna e Stato stipulato al momento del parto. La scelta dell'abbandono comporta pesanti fattori di sofferenza e dolore. Io rivendicavo il diritto della madre di avere la certezza di non vedere mai più riaperto quel capitolo della sua vita.

Lei tra l'altro non è ancora del tutto convinta del passaggio che riguarda l'accesso alle informazioni anche nel caso di decesso della madre.

Esatto. Anche se alla fine ho votato a favore penso che il testo possa essere ancora migliorato.

Come?

Bisogna lavorarci insieme così come abbiamo fatto fino

ad ora. Non a caso per questo argomento difendo il concetto di segretezza rispetto a quello di riservatezza. Se una madre è costretta a sparire dalla vita di suo figlio la segretezza è un termine fin troppo riduttivo rispetto al fatto stesso.

Nel testo non compare la parola padre. Non crede che si potesse pensare anche ad un modo per il figlio, laddove possibile, di po-

ter conoscere la sua identità a prescindere dalla volontà della madre?

La Corte costituzionale si era espressa solo sulla madre e non sul padre. La lacuna che veniva chiesto di colmare, per quanto riguarda la nostra legge vigente, riguardava l'introduzione della possibilità di revoca della volontà di anonimato che fino ad ora non era possibile neppure se richiesta spontanea dalla donna.

L'onorevole Marzano, sempre a proposito

del padre, sostiene di aver dovuto ritirare un suo emendamento perché sarebbe stata a rischio l'intera legge...

Come ho già detto questo disegno di legge ha sollevato una forte discussione interna superata solo grazie alla volontà porre rimedio e risolvere in modo tecnico una questione che ha a che fare con un aspetto molto delicato della sfera personale. Durante le audizioni in Commissione sono stati forniti i dati che parlano di una proiezione di circa 90mila mamme

coinvolte nella scelta di rinunciare al proprio figlio. Lo strumento dell'interpellato e la modalità con cui attivarlo resta il nucleo centrale attorno al quale si possono poi attivare degli aggiustamenti. L'obiettivo rimane migliorare la legge che però, ad oggi, rimane una delle migliori a livello europeo. Il tema del padre è ancora comunque aperto.



SCELTE DIFFICILI

Se una madre è costretta a sparire dalla vita di suo figlio, la segretezza è un termine fin troppo riduttivo rispetto al fatto stesso